SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 616)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COPPO, ROMEI, DELLA PORTA, de' COCCI, CENGARLE, TOROS, DEL PONTE, CARRARO, SCHIANO, VETTORI e ANDÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1977

Estensione della facoltà prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687, convertito nella legge 7 febbraio 1976, n. 25, concernente la riapertura dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 maggio 1970, n. 336, contenente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati, ha determinato, com'è noto, un massiccio e contemporaneo esodo di pubblici dipendenti con conseguente, correlativo « esodo », per le amministrazioni interessate, sia di danaro che di risorse umane.

Per arginare e meglio ripartire tali effetti su più esercizi finanziari, il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 355, stabilì che il collocamento a riposo avvenisse a determinate scadenze, per contingenti formati in base alle domande presentate dagli interessati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge, e che la scadenza dello stesso termine rendesse irrevocabili tali domande.

Orbene, se il termine opportunamente consentiva alle amministrazioni interessate una visione globale dei « quadri dell'esodo », al contrario non appariva, e non appare, giustificato il principio della irrevocabilità della domanda di collocamento a riposo anticipato.

Tale principio, infatti, innanzitutto contrasta con lo spirito della legge n. 335 del 1974 tendente a contenere detto collocamento a riposo. In secondo luogo impedisce agli interessati di disporre, con la revoca della domanda, di un loro personale diritto senza che ciò risponda ad esigenze di pubblico interesse dato che, oltretutto, i posti resisi vacanti non sono per legge disponibili ai fini di nuove assunzioni. Infine impedisce ai dipendenti interessati di operare una nuova e diversa valutazione dell'opportunità di avvalersi dell'opzione, nonostante che magari,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

nel tempo intercorso fra la presentazione della domanda ed il collocamento in quiescenza, siano intervenute circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione originaria.

In tali ipotesi, oltretutto, l'irrevocabilità della domanda di pensionamento anticipato è di ostacolo al realizzarsi di interessi privati pienamente coincidenti con quello della pubblica Amministrazione. Questa, infatti, non può che essere favorevole a mantenere in servizio personale qualificato da anni di esperienza e spesso ai vertici dei relativi ordinamenti: e ciò sia per contenere la spesa pubblica, sia per concorrere a determinare quella maggiore funzionalità dell'Amministrazione da tutti auspicata come elemento indispensabile alla ripresa del Paese.

L'esigenza di consentire, entro ragionevoli limiti di tempo, la revoca della domanda di collocamento a riposo anticipato è stata già avvertita e realizzata con il decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687, convertito nella legge 7 febbraio 1976, n. 25, limitatamente, però, ai soli appartenenti alle forze dell'ordine.

La normativa non ha creato problemi di sorta e si è rivelata idonea a raggiungere gli obiettivi di pubblico e privato interesse più sopra menzionati.

Essa costituisce pertanto una valida prova rispetto al presente disegno di legge che si sottopone oggi al vostro esame e che intende estendere a tutti i pubblici dipendenti la facoltà di revoca della domanda di anticipata quiescenza.

Il disegno di legge, che oltretutto ovvierà ad una disparità di trattamento non suffragata da obiettivi elementi di diversità di situazioni, è semplicemente e brevemente articolata e prevede un termine perentorio per esercitare la facoltà di revoca, termine fissato in 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I dipendenti ai quali si applica il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 355, e che siano ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare domanda per avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687, convertito nella legge 7 febbraio 1976, n. 25.

Art. 2.

La domanda di cui al precedente articolo deve essere presentata nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.